

CONTROLLO

Gli obiettivi della revisione del bilancio

di **Francesco Rizzi**

“Nulla è più pratico di una buona teoria!”. Così era solito dire **Albert Einstein** e tale concetto si può ben **applicare** all’attività di **revisione del bilancio**.

Può capitare, infatti, che il revisore cada nella **“trappola”** dell’**eccessivo** affidamento alla **prassi**, **prescindendo** da una adeguata **conoscenza** dello **“schema teorico di riferimento”** (**D.Lgs. 39/2010** e **principi di revisione internazionali**) e **non chiedendosi** se il proprio lavoro abbia raggiunto lo **scopo** e gli **obiettivi** che avrebbe dovuto perseguire.

Al contrario, considerato che **ogni impresa** da assoggettare a revisione è un ente che ha le sue **specifiche** caratteristiche (in termini di dimensione, operatività, *governance*, andamento economico-finanziario, struttura patrimoniale, ecc.), **solamente** il revisore che conosce bene lo **“scopo”** del proprio lavoro, gli **“obiettivi”** che la revisione del bilancio deve raggiungere e il relativo **“schema teorico di riferimento”**, sarà in grado di svolgere un’attività di revisione in maniera **professionale, efficace e utile**.

Ciò premesso, il **fine** e gli **obiettivi** che il revisore deve perseguire nella **revisione del bilancio** sono delineati con precisione dal **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200** (*“Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”*).

Secondo tale principio **“La finalità della revisione contabile è quella di *accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio***.

*Ciò si realizza **mediante l’espressione di un giudizio** da parte del revisore in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti **significativi**, in **conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile**.*

*Nella maggior parte dei quadri normativi sull’informazione finanziaria con **scopi** di carattere **generale**, tale giudizio riguarda il fatto se il bilancio sia presentato **correttamente**, in tutti gli aspetti **significativi**, ovvero fornisca una rappresentazione **veritiera e corretta** in **conformità al quadro normativo** di riferimento.*

*Una revisione contabile svolta **in conformità ai principi di revisione e ai principi etici applicabili** consente al revisore di formarsi tale **giudizio”**.*

Da quanto precede emergono i seguenti **scopi** della revisione del bilancio:

- uno scopo che si potrebbe definire “**specifico**” e che consiste nel **supportare** la **comunicazione finanziaria** dell’impresa;
- uno scopo definibile come più “**generale**”, consistente nell’**assicurare** a tutti gli **utilizzatori** del bilancio l’**affidabilità delle informazioni** in esso contenute.

Il revisore, anche ai fini della propria **responsabilità professionale** legata all’attività svolta e certificata, dovrà quindi avere **sempre** presente che gli **utilizzatori** del bilancio **si baseranno sul suo giudizio professionale** relativo alla **conformità** o meno del bilancio al **quadro normativo** (inteso quale **sistema di norme**) di riferimento.

Con specifico riferimento agli **obiettivi** che il lavoro di revisione **deve** riuscire a **raggiungere**, il predetto **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200**, chiarisce inoltre che “*Nello svolgimento della **revisione contabile del bilancio**, gli **obiettivi generali** del revisore (di seguito anche “**obiettivi generali di revisione**”) sono i seguenti:*

1. ***acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;***
2. ***emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore”.***

Va in proposito sottolineato come il **raggiungimento** di tali **obiettivi** è talmente “**essenziale**” per il revisore che, qualora essi **non** potessero essere raggiunti, egli dovrebbe comunque **dichiarare** la propria **impossibilità** ad esprimere un **giudizio** ovvero, **in taluni casi** (vedasi il regolamento **adottato** con il **D.M. n. 261 del 28.12.2012**), **interrompere anticipatamente** l’incarico.

Il suddetto **principio di revisione** dispone infatti che “*In **tutti i casi in cui non sia possibile acquisire una ragionevole sicurezza e nelle circostanze in cui un giudizio con rilievi nella relazione di revisione non sia sufficiente ad informare adeguatamente gli utilizzatori del bilancio, i principi di revisione richiedono che il revisore dichiari l’impossibilità di esprimere un giudizio ovvero receda dall’incarico, ove il recesso (ovvero l’interruzione anticipata dell’incarico) sia consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili**”.*

Se il revisore **ha ben presente** quanto indicato dal **principio di revisione**, egli avrà certamente una buona “**bussola**” con cui orientare il proprio **giudizio professionale** e il proprio **lavoro**, ma soprattutto avrà un **punto certo di riferimento** per verificarne l’**efficacia**. Di fatti, **il suo lavoro di revisione del bilancio potrà ritenersi efficace e utile solamente nella misura in cui ha raggiunto lo scopo e gli obiettivi sopra esposti**.

Ecco perché senza una solida **base teorica**, all’interno della quale il revisore **identifichi** lo scopo e gli obiettivi del proprio lavoro, è certamente ben **possibile** che si verifichi l’**anomala** e

dannosa situazione in cui siano gli **strumenti** professionali e le **prassi** a “guidare” il revisore e **non** viceversa.

Solo avendo ben chiara la “**meta**” all’interno dello “**schema teorico di riferimento**”, il revisore può dunque iniziare il cammino migliore e più **adeguato** per raggiungerla.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Special Event
**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**
Scopri le sedi in programmazione >